Comune di Rodengo Saiano

Provincia di Brescia

Ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, a rete e non

(art. 30 del d.lgs. 201/2023)

1. Premessa

Dal 31 dicembre 2022 è in vigore il **decreto legislativo n. 201 del 23 dicembre 2022** di riordino della disciplina dei **servizi pubblici locali di rilevanza economica (SPL)**.

Il decreto, approvato in attuazione della delega di cui alla legge 118/2022, è stato pubblicato nella GURI 30 dicembre 2022, n. 304.

Il decreto di riforma, tra gli altri, ha abrogato gli artt. 112, 113 e 117 del TUEL relativi ai servizi pubblici locali a rilevanza economica ed alle correlate tariffe. E' tuttora in vigore l'art. 113-bis del TUEL che norma le modalità di gestione dei *servizi pubblici privi di rilevanza economica*.

Il d.lgs. 201/2022, che reca la disciplina generale dei servizi di interesse economico prestati a livello locale, stabilisce principi comuni, uniformi ed essenziali, nonché le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere alti livelli di qualità, sicurezza, accessibilità, nonché parità di trattamento nell'accesso universale e dei diritti di cittadini e utenti.

L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi avvengono secondo principi di concorrenza, sussidiarietà anche orizzontale, efficienza nella gestione ed efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sia delle scelte compiute che dei risultati delle gestioni (art. 3 comma 2).

I servizi locali di interesse economico devono rispondere alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà e proporzionalità. Conseguentemente, organizzazione ed erogazione dei servizi devono è assicurare "la centralità del cittadino e dell'utente", anche favorendo forme di partecipazione attiva (art. 3, commi 1 e 3).

L'art. 2 del d.lgs. 201/2022, definisce i **servizi di interesse economico generale di livello locale** (o **servizi pubblici locali di rilevanza economica**) i servizi, erogati o suscettibili di essere erogati verso un corrispettivo economico, in un mercato:

- che non sarebbero svolti senza l'intervento di un soggetto pubblico;
- oppure, che potrebbero essere svolti da privati, ma a condizioni peggiori in termini di accessibilità, fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza.

I servizi pubblici locali, in genere, sono previsti dalla legge. Gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, possono istituire nuovi servizi pubblici laddove li ritengano necessari per soddisfare bisogni delle comunità locali, assicurare omogeneità di sviluppo e coesione sociale.

La lett. d) del medesimo art. 2, poi, specifica cosa si intende per **servizi pubblici locali a rete** o "servizi di interesse economico generale di livello locale a rete".

Questi sono servizi di interesse economico generale, di livello locale, suscettibili di essere organizzati tramite "reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione" del servizio, regolati da un'Autorità indipendente.

2. Le modalità di gestione

Il Capo II del Titolo III del d.lgs. 201/2022 disciplina le forma di gestione del servizio pubblico di livello locale.

Secondo l'art. 14 del d.lgs. 201/2022, laddove si ritenga che l'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio ad un singolo operatore, o a un numero limitato di operatori, fermi i principi dell'autonomia nell'organizzazione dei servizi e quelli fissati dallo stesso d.lgs. 201/2022, l'ente locale provvede ad erogare il servizio pubblico mediante una delle seguenti modalità:

1. affidamento a terzi, mediante procedura a evidenza pubblica;
2. affidamento a società mista pubblico-privata;
3. affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto UE;
4. gestione in economia;
5. gestione mediante aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL.

La gestione diretta in economia, o tramite le aziende speciali, non può riguardare i **servizi a rete**.

L'ente locale, per scegliere le modalità di gestione e definire i contenuti del rapporto contrattuale, deve tener conto:

- delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio erogato e agli investimenti infrastrutturali;
- della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti;
- dei risultati attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili;
- dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente e per gli utenti e degli investimenti effettuati.

La scelta della modalità di gestione dovrà tener conto anche dei dati e delle informazioni che emergeranno dalle **verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali**, che l'art. 30 del d.lgs. 201/2022 impone ai comuni ed alle eventuali forme associative di oltre 5.000 abitanti, alle città metropolitane ed alle province.

Prima di avviare la procedura di affidamento del servizio, è necessario dar conto dei risultati della valutazione da esporre in una relazione, nella quale sono:

- evidenziate le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto UE per la forma di affidamento prescelta;
- illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni (art. 14 comma 3 d.lgs. 201/2022).

Nel caso di **servizi a rete**, per assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali da parte dell'affidatario, gli enti di governo dell'ambito territoriale devono integrare la suddetta relazione con un piano economico-finanziario "acquisito all'esito della procedura".

Il piano, asseverato da un istituto di credito, esporrà la proiezione dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, per tutta la durata dell'affidamento.

3. La ricognizione periodica dei servizi

L'art. 30 d.lgs. 201/2022 prevede che le pubbliche amministrazioni debbano effettuare una **ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica** nei rispettivi territori.

La ricognizione è contenuta in un'apposita **relazione**, da aggiornare ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate.

Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 30, devono provvedere alla ricognizione:

i comuni o le loro forme associative (unioni) di oltre 5.000 abitanti;

le città metropolitane e le province;

altri enti competenti, in "relazione al proprio ambito o bacino di servizio".

La norma stabilisce che la ricognizione registri, per ogni **servizio affidato**, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9 d.lgs. 201/2022.

La norma prevede che oggetto della ricognizione siano i soli **servizi affidati** dagli enti locali.

Ne sono esclusi, i servizi pubblici di rilievo locale organizzati ed affidati da altri soggetti pubblici il cui territorio si sovrappone a quello del comune, della città metropolitana o della provincia (ad esempio, autorità d'ambito o di bacino) i quali, a norma del medesimo art. 30, dovranno provvedere autonomamente alla ricognizione dei SPL di propria competenza.

L'art. 30, novellato dal DL 13/2023 (come convertito dalla legge 41/2023), sancisce che la ricognizione rilevi, altresì, la misura del ricorso agli affidamenti "di cui all'art. 17 comma 3, secondo periodo", e all'affidamento a società in house, oltreché gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

L'espresso richiamo al secondo periodo del comma 3 dell'art. 17 d.lgs. 201/2022 estende l'oggetto della ricognizione "a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli artt. 32 e 35" che normano, rispettivamente, il trasporto pubblico locale e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale.

Volendo riassumere, il singolo ente locale (di popolazione complessiva superiore ai 5.000 abitanti):

- deve svolgere la ricognizione annuale dei servizi pubblici locali, di rilevanza economica, a rete e non a rete, la cui gestione, lo stesso ente locale, abbia *affidato a terzi,* ancorché non siano stati predisposti gli atti e gli indicatori previsti dagli artt. 7, 8 e 9 d.lgs. 201/2022;
- la ricognizione riguarda i servizi *affidati all'esterno,* sia in forma di concessione, sia in forma di contratto d'appalto e comprende eventuali affidamenti senza procedura a evidenza pubblica di valore superiore alle soglie di rilevanza europea, nonché i servizi affidati a soggetti *in house providing*.

4. I servizi oggetto di indagine

I servizi di interesse economico generale di livello locale sono servizi erogati, o suscettibili di essere erogati, verso un corrispettivo nell'ambito di un mercato. Senza l'intervento di un soggetto pubblico non sarebbero forniti, oppure sarebbero comunque erogati da soggetti privati ma a condizioni peggiori. Sono servizi previsti dalla legge, oppure servizi che gli enti locali ritengono indispensabili per le comunità locali.

La definizione, generica, ha una portata assai estesa che potrebbe applicarsi ad un numero considerevole di *servizi*. Di certo **non sono servizi pubblici locali** a rilevanza economica:

- i servizi locali di interesse generale privi di rilevanza economica (servizi sociali, socioassistenziali, culturali – cfr. art. 113-bis co. 3 TUEL);
- i servizi strumentali erogati a supporto di funzioni amministrative pubbliche delle quali rimane titolare la pubblica amministrazione che le esercita per conseguire le proprie finalità istituzionali (i servizi pubblici, invece, mirano a soddisfare bisogni o esigenze della collettività senza interposizione della pubblica amministrazione).

Il 25 settembre 2023, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, il **decreto n. 639 del 31/8/2023** di *Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 201 del 2022*.

In attuazione dell'art. 8 del d.lgs. 201/2022, il decreto è stato emanato completo di *linee guida* per la redazione dei piani economico finanziari (Allegato 1, DM 639/2023) e individuazione degli indicatori di qualità (Allegato 2).

Il Ministero, inoltre, ha elencato i servizi pubblici locali a rilevanza economica, non a rete, ai quali applicare, in questa prima fase, le disposizioni del d.lgs. 201/2022. I servizi, in questione, elencati nell'Allegato 2 del decreto sono:

- gli impianti sportivi (fatta eccezione per gli impianti a fune, espressamente esclusi dall'art. 36 d.lgs. 201/2022);
- i parcheggi;
- i servizi cimiteriali (anche i servizi funebri se erogati come servizi pubblici locali);
- le luci votive;
- il trasporto scolastico.

Pertanto, **la ricognizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, non a rete, si limita alle voci elencate dall'Allegato 2 del DM 639/2023, nel caso la gestione sia affidata a terzi.**

Altro servizio non a rete che, curiosamente, è sfuggito al decreto ministeriale, è il **servizio di farmacia** assoggettabile alla ricognizione, quando affidato a terzi anche se in house, poiché è lo stesso d.lgs. 201/2022 lo richiama all'art. 34.

Per quanto concerne i **servizi pubblici locali a rete,** economicamente rilevanti, è opinione condivisa che trattasi delle cosiddette *utilities*, quindi:

- raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- ciclo idrico;
- distribuzione del gas naturale;
- trasporto pubblico di livello locale.

La ricognizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica a rete, si limita alle suddette voci, nel caso la gestione sia affidata a terzi.

I servizi pubblici locali di rilevanza economica, ricompresi nell'elenco del DM 639/2023 e delle *utilities,* che questo comune ha affidato a terzi sono i seguenti:

1. servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
2. servizio di trasporto scolastico;
3. servizio di farmacia.

4.1. Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è servizio pubblico di interesse generale di livello locale di rilevanza economica. Il servizio è considerato *a rete*.

Il comune, non potendo erogare direttamente il servizio, non disponendo di personale e attrezzature adeguati per quantità e qualità, ha *affidato a terzi* la gestione dello stesso.

In esito ad una *procedura aperta*, aggiudicataria del servizio è la ditta **Eco.S.E.I.B Srl**, con sede in Giarratana (Ragusa), Via Generale Azzaro, 25 (codice fiscale e partita IVA 01438530881).

Il relativo **contratto d'appalto** è stato stipulato il 12/2/2021, davanti all'allora segretario comunale (repertorio n. 1982).

Il valore del corrispettivo è di 6.278.241 euro (IVA esclusa), dei quali 12.000 euro per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.

La durata del vincolo contrattuale è fissata in 72 mesi, con opzione di proroga per ulteriori 36 mesi, esercitabile dal comune almeno sei mesi prima della scadenza del contratto e alle medesime condizioni.

La giunta comunale, con deliberazione n. 178 del 4/10/2023, ha approvato la **Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani** ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/1/2022.

4.2. Servizio di trasporto scolastico

Il servizio di trasporto scolastico è servizio pubblico di interesse generale di livello locale di rilevanza economica. Il servizio è considerato *non a rete*.

Il comune, non potendo erogare direttamente il servizio, non disponendo di personale e attrezzature adeguati per quantità e qualità, ha *affidato a terzi* la gestione dello stesso.

Il servizio è stato affidato con contratto d'appalto.

Il Responsabile dell'Area dei servizi alla persona, Dottor Michele Spagnolo, ha avviato la procedura di selezione (indagine di mercato) con determinazione n. 94 del 10 luglio 2024. Svolta la selezione, con determinazione n. 116 del 2 agosto 2024, il medesimo funzionario ha approvato in via definitiva l'aggiudicazione.

Il contratto, in esito alla verifica del possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, è stato affidato ad una ditta individuale di Rodengo Saiano. Di fatto, l'unica azienda interessata allo svolgimento del servizio.

Il **contratto d'appalto** è stato stipulato il 9 ottobre 2024, con sottoscrizioni autenticate dal segretario comunale (repertorio n. 2033). Il corrispettivo è fissato in 94.327,50 euro. Il contratto si riferisce al periodo 1/9/2024 – 30/6/2025.

4.3. Servizio di farmacia

Il servizio di farmacia è servizio pubblico di interesse generale di livello locale di rilevanza economica. Il servizio è considerato *non a rete*.

Il comune di Rodengo Saiano è titolare di autorizzazione ad *aprire ed esercitare una farmacia* (art. 1 legge 475/1968) rilasciata da Regione Lombardia (cfr. concessione regionale n. VII/11564 del 13/12/2002).

Con atto rogato il 24/9/2003 dal Dottor Dario Ambrosini, notaio in Brescia (nn. 102837/26592), il comune ha costituito la società RosFarm Srl attraverso la quale erogare il servizio pubblico di farmacia.

Il comune detiene il 100% del capitale della RosFarm Srl.

Il relativo contratto di servizio è stato approvato con deliberazione della giunta comunale in data 22 marzo 2004 (deliberazione n. 68). Ad oggi, vige il *contratto di servizio* sottoscritto il 28/9/2022 ed in scadenza al 31/12/2026.

Il consiglio comunale, deliberazione n. 30 del 24 settembre 2024, modificando la disciplina dell'art. 6 del *contratto di servizio*, ha fissato nel 4% del fatturato annuo (al netto dell'IVA) di RosFarm Srl, la misura del canone da corrispondere in un'unica rata posticipata al comune.